



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/10/2006

=====

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | MANDARELLI | Alessandra | Assessore |
| | | Vice | | | |
| POMPELI | Massimo | Presidente | MICHELANGELO | Mario | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | NIERI | Luigi | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | RANUCCI | Raffaele | " |
| BRACHETTI | Regino | " | RODANO | Giulia | " |
| CIANI | Fabio | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| COSTA | Silvia | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 647

Oggetto:

Art. 532 del Regolamento regionale n. 1/2002 - Autorizzazione alla locazione di immobili, adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di proprietà della Regione Lazio.



647 - 3 OTT. 2006 *lee*

Oggetto: Art. 532 del Regolamento regionale n. 1/2002 – Autorizzazione alla locazione di immobili, adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di proprietà della Regione Lazio;

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 11;
- VISTA** la legge 27 luglio 1978, n. 392, "Disciplina delle locazione di immobili urbani", Titolo I, Capo II "Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione";
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- VISTO** l'art. 531, comma 1, del citato regolamento nel quale è previsto che i beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati con la finalità di conseguire un reddito rapportato al valore di mercato degli stessi, ovvero alla loro valenza sociale;
- VISTO** l'art. 532, commi 1 e 2, del suddetto regolamento regionale nei quali, rispettivamente, è stabilito che "i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con decreto del direttore del dipartimento competente per materia di patrimonio, previa deliberazione d'indirizzo della Giunta" e che "i relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.";
- CONSIDERATO** che la Giunta regionale ha adottato con deliberazione 2 maggio 2006, n. 257, ai sensi del combinato disposto degli artt. 519 e 544 del citato regolamento, l'inventario generale dei beni immobili della Regione Lazio;
- RISCONTRATO** che la Regione Lazio è proprietaria di numerosi immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, iscritti nel su richiamato inventario regionale tra i beni appartenenti al patrimonio disponibile, che risultano, dall'esame dei documenti agli atti della competente struttura, liberi da persone e cose;



647 - 3 OTT, 2006 Qu

RITENUTO necessario adottare apposito atto di indirizzo della Giunta Regionale con il quale si autorizza la locazione dei citati immobili, al fine di gestire in modo razionale, efficiente ed efficace il patrimonio immobiliare di proprietà regionale e di valorizzarlo dal punto di vista economico;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 532, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002 alla determinazione del canone provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione tecnica, nominata con le modalità di cui all'art. 536, comma 2;

ATTESO che il presente atto deliberativo non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

1. di concedere in locazione, ai sensi dell'art. 532 del Regolamento regionale n. 1/2002, gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione di proprietà regionale, che risultino liberi da persone e cose;
2. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Istituzionale – tramite la competente Direzione regionale – ad adottare tutti gli atti di gestione amministrativa, previsti all'art. 532, commi 1, 2 e 3, conseguenti alla presente deliberazione;
3. di approvare con successiva deliberazione l'importo dei canoni di locazione definiti a seguito dell'espletamento delle procedure gestionali di cui al punto 2 della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

